

# MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

---

*Elezioni comunali, provinciali e regionali*

*Pubblicazione n. 19*

Elezione diretta del presidente della provincia  
e del consiglio provinciale

Istruzioni  
per le operazioni  
degli Uffici  
elettorali circoscrizionali  
e dell'Ufficio elettorale centrale





# MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

---

*Elezioni comunali, provinciali e regionali*

*Pubblicazione n. 19*

Elezione diretta del presidente della provincia  
e del consiglio provinciale

Istruzioni  
per le operazioni  
degli Uffici  
elettorali circoscrizionali  
e dell'Ufficio elettorale centrale





## PARTE PRIMA

# L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE E LE SUE OPERAZIONI

### TITOLO I

#### L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

#### CAPITOLO I

#### L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

##### § 1. — Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'art. 12, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, stabilisce che, ai fini dell'elezione diretta dal presidente della provincia e del consiglio provinciale, per ogni collegio uninominale provinciale viene costituito, presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio, un Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio è composto da un magistrato del tribunale o di una sezione distaccata del tribunale, che lo presiede, e da due elettori idonei all'ufficio di presidente di seggio (art. 12, secondo comma, della legge n. 122).

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio (art. 12, ultimo comma, della legge n. 122).

##### § 2. — Costituzione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale. — Termini.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 12, secondo comma, della legge n. 122).

### § 3. — Nomina di membri supplenti.

Benché la legge non ne faccia menzione, sembra opportuno che, contestualmente alla nomina dei componenti effettivi dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, vengano designati anche i relativi supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari.

### § 4. — Compiti dei membri dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

I due membri dell'Ufficio elettorale circoscrizionale saranno destinati dal presidente allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per il riepilogo dei risultati degli scrutini delle sezioni del collegio.

### § 5. — Poteri del presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Ad avviso di questo Ministero, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale ha tutti i poteri spettanti, ai sensi dell'art. 46 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Egli, quindi, può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Ufficio.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del Presidente.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

### § 6. — Poteri dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (art. 74, terzo comma, del testo unico n. 570).

La decisione, dalla quale l'Ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria. Contro le operazioni elettorali, infatti, è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

## CAPITOLO II

### I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

#### § 7. — Designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.

L'art. 14, quinto comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, stabilisce, tra l'altro, che la dichiarazione di presentazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare i rappresentanti del gruppo stesso presso i singoli Uffici elettorali circoscrizionali.

Le designazioni, che si debbono riferire a due rappresentanti, uno effettivo ed uno supplente, vanno effettuate alla segreteria dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione (art. 18 della legge n. 122 e successive modificazioni).

Alle designazioni di cui trattasi i delegati dei gruppi possono provvedere anche per mezzo di persone espressamente autorizzate con dichiarazione scritta autenticata da notaio. In questo ultimo caso, le persone anzidette, al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti, debbono esibire l'autorizzazione di cui sopra.

#### § 8. — Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei gruppi dei candidati.

I rappresentanti dei gruppi dei candidati hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Essi siedono al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo dal quale possano seguire le operazioni elettorali (art. 74, secondo comma, del testo unico n. 570).

I rappresentanti possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni dell'ufficio.

#### § 9. — Sanzioni penali per i rappresentanti dei gruppi dei candidati.

I rappresentanti dei gruppi dei candidati che impediscano il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del testo unico n. 570, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

## CAPITOLO III

## LA SALA DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

## § 10. — Sala dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

La legge nulla stabilisce circa l'arredamento della sala destinata a sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Ad avviso di questo Ministero, detta sala, analogamente a quanto stabilito per i locali degli uffici elettorali di sezione, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo.

Il primo compartimento, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori.

All'altro compartimento della sala, ove siede l'Ufficio elettorale circoscrizionale, possono accedere soltanto i componenti di detto Ufficio ed i rappresentanti dei gruppi dei candidati accreditati presso di esso.

## § 11. — Accesso alla sala dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Hanno accesso alla sala dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, al fine di poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune del collegio uninominale provinciale o altro documento attestante la qualità di elettore del collegio.

Essi, però, come si è detto nel paragrafo precedente, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'ufficio.

Alla sala dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, inoltre, hanno accesso:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono in caso di tumulti o disordini;

2) gli ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio;

3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (art. 38, secondo comma, del testo unico n. 570).



## TITOLO II

### LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

#### CAPITOLO IV

#### INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

##### § 12. — Inizio delle operazioni.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, sia in caso di sole elezioni provinciali, sia nel caso che elezioni provinciali abbiano luogo contemporaneamente alle elezioni comunali, debbono avere inizio nel giorno di martedì successivo alla votazione, tenuto conto che le operazioni di scrutinio presso i seggi, a norma dell'art. 13, comma 2, del Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, approvato con d.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni.

##### § 13. — Operazioni di competenza dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale sono quelle indicate nei n. 1 e n. 2 dell'art. 21, primo comma, della legge n. 122, cioè:

1) completamento delle operazioni di scrutinio delle sezioni che non le avessero ultimate:

*a)* entro le ore 3 del martedì, nel caso di sole elezioni provinciali;

*b)* entro le ore 15 del martedì, nel caso di elezioni provinciali e comunali;

2) somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

**§ 14. — Ricezione dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione.**

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, appena insediatosi, deve accertare se siano pervenuti da tutti gli uffici elettorali di sezione del collegio i plichi con i verbali ed i relativi allegati.

Nello stesso tempo l'Ufficio deve accertare se tutte le sezioni abbiano completato le operazioni di scrutinio.

## CAPITOLO V

**COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO  
EVENTUALMENTE NON ULTIMATE DALLE SEZIONI****§ 15. — Operazioni di spoglio.**

Se qualche sezione del collegio uninominale provinciale non abbia completato le operazioni di scrutinio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede, in via surrogatoria, al compimento delle operazioni stesse (art. 21, primo comma, n. 1, della legge n. 122).

A tale adempimento l'Ufficio elettorale circoscrizionale deve provvedere sia nel caso di sole elezioni provinciali, sia nel caso che le elezioni provinciali abbiano luogo contemporaneamente alle elezioni comunali ed alle elezioni regionali o ad una sola delle due predette elezioni.

L'Ufficio procede alle operazioni anzidette, separatamente per ogni sezione, in base al verbale, agli atti ed alle schede contenute nell'urna e nella cassetta o scatola, che gli sono stati trasmessi dagli uffici elettorali di sezione interessati.

Per il compimento di tali operazioni si richiamano le direttive contenute nella pubblicazione «Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione» che la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha fatto pervenire all'Ufficio.

**§ 16. — Compilazione dei verbali di completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni.**

Delle operazioni surrogatorie vengono redatti appositi verbali [modello n. 291-AR] da compilarsi in duplice esemplare, distintamente per ciascuna sezione.

Del numero di ogni sezione, per la quale l'Ufficio ha provveduto al completamento delle operazioni suddette, viene presa nota nel verbale dell'Ufficio medesimo.

**§ 17. — Formazione e spedizione dei plichi.**

Compiute le operazioni di spoglio dei voti di cui al paragrafo 15 (pagina 9), l'Ufficio deve provvedere alla formazione, per ciascuna sezione, dei plichi contenenti le schede spogliate (schede nulle, contestate, ecc.) e gli atti relativi a dette operazioni.

Anche per la formazione di tali plichi si richiamano le direttive contenute nella pubblicazione «Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione».

L'Ufficio, inoltre, provvede a rimettere un esemplare del verbale relativo alle operazioni di spoglio alla segreteria del Comune al quale appartiene la sezione interessata.

L'altro esemplare del verbale viene trattenuto, per essere inviato, poi, insieme con il verbale delle operazioni di competenza primaria dell'Ufficio, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale, sede dell'Ufficio elettorale centrale, con allegati i plichi sopra indicati contenenti le schede spogliate.

## CAPITOLO VI

OPERAZIONI PER L'ACCERTAMENTO DEI VOTI  
RIPORTATI DAI SINGOLI CANDIDATI

## § 18. — Riepilogo dei voti.

Compiute le eventuali operazioni di surrogazione, l'Ufficio elettorale circoscrizionale effettua il riepilogo dei voti ottenuti da ciascun candidato alla carica di presidente della provincia nelle singole sezioni del collegio.

Le operazioni da compiere sono molto semplici: esse consistono nel trascrivere, nell'apposito prospetto modello n. 290/1-AR che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio, tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, attribuiti ai singoli candidati, come risultano dai verbali delle singole sezioni del collegio e da quelli delle eventuali operazioni surrogatorie, e nel farne le somme.

Successivamente l'Ufficio effettua analoghe operazioni per ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, trascrivendo i relativi dati nell'apposito prospetto modello n. 290-AR, che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio.

Si avverte che i dati risultanti da questi verbali debbono essere registrati senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

Nessun riesame può essere effettuato dall'ufficio elettorale circoscrizionale delle schede rimesse dalle sezioni unitamente al verbale.

I relativi plichi non debbono essere aperti per alcun motivo dall'Ufficio.

## § 19. — Attestazione del risultato a verbale.

Compiute le operazioni di cui al paragrafo precedente, il presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale dà atto dei risultati riportando, negli appositi paragrafi del verbale, i voti ottenuti dai singoli candidati nel collegio.

I candidati debbono essere elencati, nel verbale, nello stesso ordine con il quale sono riportati nel manifesto di cui all'art. 17, primo comma, n. 1, della legge n. 122.

## CAPITOLO VII

VERBALE DELLE OPERAZIONI  
DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE§ 20. — **Compilazione del verbale.**

Delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, a norma dell'art. 22 della legge n. 122, un apposito verbale in duplice esemplare [modello n. 289-AR].

Nel verbale va fatta la precisa registrazione delle operazioni compiute per la determinazione dei voti riportati da ciascun candidato; inoltre va presa nota di tutti gli incidenti occorsi e delle decisioni adottate (art. 74, quarto comma, del testo unico n. 570).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e dai componenti dell'Ufficio e munito del bollo del tribunale (art. 74 del testo unico n. 570).

§ 21. — **Spedizione del verbale.**

Un esemplare del verbale, immediatamente chiuso in un plico sigillato con il bollo del tribunale e la firma del presidente e dei due membri dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, viene rimesso alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale, sede dell'Ufficio elettorale centrale, insieme con i verbali di tutte le sezioni, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni, i plichi delle schede valide, gli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati ed i modelli n. 290/1-AR e n. 290-AR contenenti rispettivamente i voti validi ottenuti dai candidati alla carica di presidente della provincia e alla carica di consigliere provinciale.

L'altro esemplare viene depositato nella cancelleria del tribunale dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale.

A proposito di quest'ultimo esemplare, si tenga presente che gli elettori della provincia hanno facoltà di prenderne visione entro 15 giorni dalla data in cui è avvenuto il deposito.

## PARTE SECONDA

### L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E LE SUE OPERAZIONI

#### TITOLO I

#### L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

#### CAPITOLO VIII

#### L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

**§ 22. — Costituzione dell'Ufficio elettorale centrale. — Termini.**

L'art. 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, stabilisce che, ai fini della elezione del consiglio provinciale, la corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo, quando nella provincia non ci sia corte d'appello, si costituisce in Ufficio elettorale centrale.

Se nel capoluogo della provincia non esista nemmeno il tribunale, si costituisce in Ufficio elettorale centrale il tribunale della provincia più vicino al capoluogo.

L'Ufficio è costituito entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

**§ 23. — Composizione dell'Ufficio elettorale centrale.**

L'Ufficio elettorale centrale è composto di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nominati dal presidente della corte d'appello o del tribunale.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario (art. 13 della legge n. 122).

#### § 24. — Nomina dei componenti supplenti.

Benché la legge non ne faccia menzione, sembra tuttavia opportuno che il presidente della corte d'appello o del tribunale, oltre ai membri indicati nel paragrafo precedente, nomini anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, in numero adeguato.

#### § 25. — Compiti dei membri dell'Ufficio elettorale centrale.

I membri dell'Ufficio elettorale centrale saranno destinati dal presidente allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie per la determinazione del numero dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di presidente della provincia e del numero dei seggi di consigliere provinciale spettante a ciascun gruppo nonché per la proclamazione degli eletti.

#### § 26. — Poteri del presidente dell'Ufficio elettorale centrale.

Ad avviso di questo Ministero, al presidente dell'Ufficio elettorale centrale, come ai presidenti degli Uffici elettorali circoscrizionali, spettano tutti i poteri attribuiti dall'art. 46 del testo unico n. 570 ai presidenti degli uffici elettorali di sezione.

Il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, quindi, può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni dell'Ufficio o commettano reato.

La Forza, senza la richiesta del presidente, non può entrare nella sala dell'Ufficio.

Tuttavia, in caso di disordini o di tumulti nella sala medesima o nelle immediate adiacenze, gli Ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente dell'Ufficio elettorale centrale.



**§ 27. — Poteri dell'Ufficio elettorale centrale.**

L'Ufficio elettorale centrale si deve pronunciare su tutti gli incidenti relativi alle operazioni di sua competenza (art. 74, terzo comma, del testo unico n. 570).

La decisione, dalla quale l'Ufficio non può esimersi per alcuna ragione, è tuttavia provvisoria, giacché contro le operazioni per la elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti.

## CAPITOLO IX

**I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI  
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE****§ 28. — Designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati.**

L'art. 14, quinto comma, della legge n. 122, stabilisce, tra l'altro, che la dichiarazione del gruppo dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati incaricati di designare i rappresentanti del gruppo stesso presso l'Ufficio elettorale centrale.

Le designazioni, che si debbono riferire a due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, vanno effettuate alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale entro le ore 12 del giorno stabilito per la votazione (art. 18 della legge n. 122).

Alle designazioni di cui trattasi i delegati dei gruppi possono provvedere anche per mezzo di persone espressamente autorizzate con dichiarazione scritta autenticata *da notaio*. In quest'ultimo caso, le persone anzidette, al momento della presentazione delle designazioni dei rappresentanti, debbono esibire l'autorizzazione di cui sopra.

**§ 29. — Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei gruppi dei candidati.**

I rappresentanti dei gruppi dei candidati hanno diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale (art. 23, primo comma, della legge n. 122).

Essi siedono al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo dal quale possano seguire le operazioni elettorali (art. 74, secondo comma, del testo unico n. 570).

I rappresentanti possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni sullo svolgimento delle operazioni dell'Ufficio.

**§ 30. — Sanzioni penali per i rappresentanti dei gruppi dei candidati.**

I rappresentanti dei gruppi dei candidati che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni elettorali sono puniti, a norma dell'art. 96, quinto comma, del testo unico n. 570, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065.

## CAPITOLO X

## LA SALA DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

## § 31. — Sala dell'Ufficio elettorale centrale.

La legge nulla stabilisce circa l'arredamento della sala destinata a sede dell'Ufficio elettorale centrale.

Ad avviso di questo Ministero, detta sala, analogamente a quanto stabilito per i locali degli uffici elettorali di sezione, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo.

Il primo compartimento, e precisamente quello in comunicazione immediata con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori.

All'altro compartimento della sala, ove siede l'Ufficio elettorale centrale, possono accedere soltanto i componenti di detto Ufficio ed i rappresentanti dei gruppi dei candidati accreditati presso di esso.

## § 32. — Accesso alla sala dell'Ufficio elettorale centrale.

Hanno accesso alla sala dell'Ufficio elettorale centrale, al fine di poter assistere alle relative operazioni, gli elettori che presentino il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della provincia o altro documento attestante la qualità di elettore della provincia. Essi, però, come si è detto al paragrafo precedente, possono prendere posto solo nella parte della sala non riservata all'ufficio.

Alla sala dell'Ufficio elettorale centrale, inoltre, hanno accesso:

- 1) gli Ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, in caso di tumulti o disordini;
- 2) gli Ufficiali giudiziari, per la notifica al presidente di proteste e reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio;
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge.

Gli elettori non possono entrare armati o muniti di bastone (art. 38, secondo comma, del testo unico n. 570).

## TITOLO II

### LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

#### CAPITOLO XI

#### INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E DETERMINAZIONE DEI VOTI VALIDI RIPORTATI DA CIASCUN CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

##### § 33. — Inizio delle operazioni.

L'Ufficio elettorale centrale, appena in possesso dei verbali trasmessi da tutti gli Uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del segretario ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle operazioni di cui agli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (pag. 47).

##### § 34. — Determinazione dei voti validi riportati dai candidati alla carica di presidente della provincia.

La prima operazione che l'Ufficio deve compiere è quella della determinazione dei voti validi riportati da ciascun candidato alla carica di presidente della provincia. A tal fine si sommano i voti validi ottenuti dai candidati stessi nei singoli collegi della provincia, così come risultano dai verbali dei relativi uffici elettorali circoscrizionali.

Effettuate tali somme, si procede alla compilazione della graduatoria dei candidati alla carica di presidente della provincia.

Per il compimento delle suindicate operazioni l'Ufficio registrerà i voti ottenuti da ciascun candidato negli appositi prospetti contenuti nei verbali modello n. 296-AR.

##### § 35. — Proclamazione alla carica di presidente della provincia.

Effettuato il riepilogo dei voti, il presidente dell'Ufficio proclama eletto il candidato alla carica di presidente della provincia che abbia ottenuto, a norma dell'art. 74, comma 6, del decreto legislativo, n. 267, la maggioranza assoluta dei voti validi.

**§ 36. — Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta. — Ammissione al ballottaggio.**

Se nessun candidato alla carica di presidente della provincia ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi, il presidente dell'Ufficio centrale dichiara ammessi al ballottaggio, che avrà luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno, i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato viene ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

Di quanto sopra, il presidente dell'Ufficio, presa nota negli appositi paragrafi del verbale, ne dà immediata notizia al Prefetto della provincia per gli adempimenti di competenza in vista del turno di ballottaggio.

Le operazioni dell'Ufficio proseguono per la determinazione della cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati, mentre le operazioni di riparto dei seggi tra i gruppi e le coalizioni di gruppi saranno effettuate dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia al termine del secondo turno (art. 75, comma 3, del testo unico n. 267).

In tal caso deve essere compilato in duplice copia, un estratto del verbale dell'Ufficio [modello n. 296/III-AR] contenente i risultati della votazione e dello scrutinio.

Un esemplare di detto estratto, chiuso in un plico sigillato con il bollo dell'Ufficio, viene rimesso al Prefetto della provincia insieme all'altra documentazione indicata nel paragrafo 46 (pagina 28).

Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE — ALLA PREFETTURA — UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ..... ».

L'altro esemplare, chiuso in un altro plico, viene depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale ove dovrà essere custodito per essere consegnato, poi, al presidente dell'Ufficio all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio. Sul plico devono essere apposte le seguenti indicazioni:

« ESTRATTO DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE — ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE D'APPELLO O DEL TRIBUNALE DI ..... ».

N.B. — Da consegnare al presidente dell'Ufficio elettorale centrale all'atto dell'insediamento dopo le operazioni di scrutinio relative al ballottaggio».

## CAPITOLO XII

**DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE  
DEI SINGOLI GRUPPI DEI CANDIDATI****§ 37. — Determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo.**

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'Ufficio provvede a determinare la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati.

La cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è data dal totale dei voti validi, compresi i voti contestati e provvisoriamente assegnati, ottenuti da tutti i candidati del gruppo nei singoli collegi della provincia (art. 23, secondo comma, della legge n. 122), così come risultano dai verbali dei relativi Uffici elettorali circoscrizionali.

Per quanto superfluo, si ritiene opportuno precisare che, nel caso in cui il gruppo comprenda un candidato presentatosi in più collegi, ai fini della determinazione della cifra elettorale del gruppo medesimo, vanno calcolati, con i voti degli altri candidati, quelli ottenuti dal candidato anzidetto in tutti i collegi in cui è stato presentato.

Per il compimento delle suindicate operazioni, l'Ufficio registrerà i voti ottenuti dai candidati di ciascun gruppo negli appositi prospetti contenuti nel verbale modello n. 296-AR.

**§ 38. — Determinazione della cifra elettorale di gruppo o di coalizione di gruppi.**

L'Ufficio, tenute presenti le cifre elettorali dei singoli gruppi, come determinate secondo quanto illustrato nel precedente paragrafo, nonché i collegamenti con il medesimo candidato alla carica di presidente della provincia dichiarati ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo, n. 267, riporta nell'apposito paragrafo del verbale le cifre elettorali di ciascun gruppo e di ciascuna coalizione di gruppi.

**§ 39. — Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale in seno a ciascun gruppo.**

L'Ufficio, successivamente, procede alla determinazione della cifra individuale di ciascun candidato.

A tale scopo l'Ufficio moltiplica per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale e divide tale prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio come riportati nei verbali dei relativi Uffici elettorali circoscrizionali.

Tali operazioni sono registrate negli appositi prospetti contenuti nel verbale dell'Ufficio, nei quali i candidati vengono registrati nell'ordine decrescente della rispettiva cifra individuale, tenendo presente che, a parità di quest'ultima, la precedenza spetta al più anziano di età.

## CAPITOLO XIII

OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI  
SPETTANTI A CIASCUN GRUPPO  
O A CIASCUNA COALIZIONE DI GRUPPI

## § 40. — Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo o a ciascuna coalizione di gruppi.

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente dell'Ufficio elettorale centrale, sempre che sia già stato proclamato eletto il presidente della provincia, procede, ai sensi dell'art. 75, comma 6, del decreto legislativo n. 267, a determinare il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascun gruppo o coalizione di gruppi.

A tal fine, preliminarmente, stabilisce quali siano i gruppi che abbiano raggiunto il 3% dei voti validi o che appartengano ad una coalizione che abbia superato tale soglia (art. 75, comma 5, del decreto legislativo n. 267).

Per il riparto dei seggi, il legislatore ha adottato il metodo d'Hondt, detto anche delle divisioni successive o del comun divisore.

Per l'attuazione di questo metodo, l'Ufficio elettorale centrale deve dividere la cifra elettorale di ogni gruppo o coalizione di gruppi (paragrafo 38 a pagina 20) successivamente per 1, 2, 3, ecc., fino alla concorrenza del numero dei consiglieri provinciali da eleggere nella provincia.

I risultati di tali operazioni vengono registrati negli appositi prospetti modello n. 296/1-AR che fanno parte integrante del verbale dell'Ufficio.

Effettuata tale operazione, l'Ufficio sceglierà i più alti quozienti ottenuti dai vari gruppi o coalizioni di gruppi, in numero eguale a quello dei seggi di consigliere assegnati alla provincia, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ad ogni gruppo o alla coalizione di gruppi saranno assegnati tanti seggi di consigliere quanti sono i quozienti appartenenti al gruppo o alla coalizione di gruppi compresi nella graduatoria suindicata.

Nell'assegnazione dei seggi ai gruppi o alla coalizione di gruppi possono presentarsi due o più quozienti eguali.

La legge stabilisce che «a parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio».



Questa regola agisce, come è evidente, per l'assegnazione dell'ultimo seggio. Se, invece, la parità si verifica fra quozienti intermedi, i quozienti eguali entrano tutti in graduatoria.

Può presentarsi il caso che un gruppo o una coalizione di gruppi, in base al numero dei suoi quozienti entrati in graduatoria, abbia conquistato un numero di seggi maggiore del numero dei propri candidati. In tal caso, i seggi eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi o coalizioni di gruppi secondo l'ordine di precedenza dei quozienti relativi.

§ 41. — Accertamento dei *quorum* richiesti dall'art. 75, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257.

Stabilito, come indicato nel paragrafo precedente, il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo o a ciascuna coalizione di gruppi, possono presentarsi le seguenti ipotesi:

- A) Caso in cui il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della provincia abbia ottenuto almeno il 60% dei seggi assegnati alla provincia.

In tal caso non si fa luogo ad alcuna attribuzione del c.d. «premio di maggioranza» ed i seggi restano attribuiti ai singoli gruppi o coalizioni di gruppi collegati, secondo le risultanze delle operazioni indicate nel paragrafo 40 (pagina 22).

Nell'ambito di ciascun gruppo ricompreso in ciascuna coalizione di gruppi, i seggi ad esso spettanti vengono assegnati secondo il metodo d'Hondt, precedentemente illustrato.

Dispone, infatti, il comma 6 dell'art. 75 del decreto legislativo n. 267, che la cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati è divisa per 1, 2, 3, ecc. sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere. Vengono determinati in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo.

I quozienti ottenuti dalle suddette operazioni vengono registrati negli appositi prospetti modello n. 296/II-AR, che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'Ufficio.

Nel caso di collegamento di più gruppi con il medesimo candidato alla carica di presidente della provincia risultato *non eletto*, le suddette operazioni devono essere effettuate dopo aver detratto, dal numero dei seggi complessivamente attribuito al gruppo stesso, il seggio spettante a quest'ultimo, a norma dell'art. 75, comma 10, del decreto legislativo n. 267.

Per l'ipotesi di parità di quozienti e per il caso di un gruppo incompleto si veda il paragrafo 40 (pagina 22).

**B)** Caso in cui il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della provincia NON abbia conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati alla provincia.

Qualora il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della provincia non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati al consiglio provinciale, il presidente dell'Ufficio elettorale centrale procede a norma dell'art. 75, comma 8, del decreto legislativo n. 267, all'assegnazione a detto gruppo o coalizione di gruppi del 60% dei seggi spettanti alla provincia, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o alla coalizione di gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50.

Ovviamente, nel caso di un unico gruppo collegato al candidato proclamato eletto presidente della provincia, nessun'altra operazione occorrerà effettuare e si procederà, come verrà chiarito di seguito, al riparto dei restanti seggi fra gli altri gruppi o coalizioni di gruppi collegati a candidati alla carica di presidente della provincia risultati non eletti.

In caso contrario, il presidente dell'Ufficio provvede a stabilire il numero dei seggi di consigliere da attribuire a ciascun gruppo compreso nella coalizione di gruppi collegata al candidato proclamato eletto presidente della provincia, a tal fine adottando il metodo d'Hondt, le cui operazioni sono state precedentemente illustrate e si intendono qui integralmente richiamate.

Con lo stesso metodo si procede al riparto del restante 40% dei seggi fra tutti gli altri gruppi o coalizioni di gruppi collegati a candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti.

Nell'ambito, poi, delle coalizioni di gruppi, i seggi assegnati vengono ulteriormente ripartiti tra i singoli gruppi che compongono la coalizione secondo le modalità indicate *sub A)*, avendo cura di detrarre previamente il seggio spettante al candidato alla carica di presidente della provincia risultato non eletto.

Anche per il compimento delle suddette operazioni di riparto verranno utilizzati, rispettivamente, il modello n. 296/I-AR ed il modello n. 296/II-AR, che fanno parte integrante del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale.

## CAPITOLO XIV

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI  
ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

## § 42. — Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità.

Compiute le operazioni di cui ai capitoli precedenti e prima di procedere alle conseguenti proclamazioni degli eletti alla carica di consigliere provinciale, il presidente dell'Ufficio elettorale centrale prende atto nel verbale dei motivi di ineleggibilità eventualmente denunciati nei confronti dei candidati da proclamare eletti.

Quanto sopra ai fini delle definitive decisioni del consiglio provinciale, a' termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267.

## § 43. — Proclamazione degli eletti.

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio elettorale centrale, e tenendo presenti:

1) la disposizione dell'art. 75, comma 10, del decreto legislativo n. 267, in base alla quale sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati alla carica di presidente della provincia risultati non eletti, collegati a ciascun gruppo o coalizione di gruppi che abbia ottenuto almeno un seggio;

2) il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo e la graduatoria dei candidati dei singoli gruppi;

proclama eletti alla carica di consigliere provinciale, salve le definitive decisioni del consiglio provinciale a' termini dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 267, i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo o coalizione di gruppi che abbia ottenuto almeno un seggio, nonché i candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nelle graduatorie anzidette, fino a concorrenza dei seggi spettanti a ciascun gruppo (art. 75, commi 10 ed 11, del decreto legislativo n. 267).

La proclamazione deve avvenire anche se siano state denunciate cause di ineleggibilità.

**§ 44. — Eventuale compilazione dell'estratto del verbale.**

Qualora nessun candidato alla carica di presidente della provincia abbia riportato la maggioranza assoluta di voti validi, il presidente dell'Ufficio ne prende atto e, a norma dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 267, e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, rinvia le operazioni di riparto dei seggi tra i gruppi o coalizioni di gruppi a dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia in sede di ballottaggio.

Quindi, dopo aver attestato nel verbale modello n. 296-AR la cifra elettorale di ciascun gruppo o coalizione di gruppi, nonché le cifre individuali di ogni candidato alla carica di consigliere provinciale, provvede a rimettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo un estratto del verbale medesimo (modello n. 296/III-AR) contenente le anzidette risultanze.

Un'altra copia dell'estratto viene depositata nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale, sede dell'Ufficio elettorale centrale.

## CAPITOLO XV

VERBALE DELLE OPERAZIONI  
DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE§ 45. — **Compilazione del verbale.**

Delle operazioni compiute dall'Ufficio elettorale centrale viene redatto apposito verbale, in triplice esemplare [modello n. 296-AR].

Nel verbale va fatta la precisa registrazione di tutte le operazioni compiute; inoltre, va presa nota di tutti gli incidenti occorsi, delle decisioni adottate e delle eventuali denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti (art. 74, quarto comma, del testo unico n. 570).

Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, dal presidente e da tutti i componenti dell'Ufficio e munito del bollo dell'Ufficio stesso.

§ 46. — **Spedizione del verbale.**

Un esemplare del verbale, immediatamente chiuso con i prospetti, che formano parte integrante di esso, in un plico sigillato con il bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri dell'Ufficio stesso, viene subito rimesso al Prefetto insieme con i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali, gli eventuali verbali di completamento delle operazioni delle sezioni ed i plichi delle schede contenenti i voti validi. La consegna è effettuata da due componenti l'Ufficio.

L'altro esemplare viene depositato nella segreteria dell'Amministrazione provinciale da uno dei componenti l'Ufficio.

Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale.

## TITOLO TERZO

### TURNO DI BALLOTTAGGIO

#### CAPITOLO XVI

#### OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

##### § 47. — Premessa.

Qualora nessun candidato alla carica di presidente della provincia abbia ottenuto, in sede di prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti validi (paragrafo 36 a pagina 19), si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo ed al quale sono ammessi i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto il maggior numero di voti (art. 74, comma 7, del decreto legislativo n. 267).

Per quanto concerne la composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale, l'intervento di rappresentanti dei gruppi dei candidati che hanno dichiarato il collegamento in fase di prima e seconda votazione con i candidati ammessi al ballottaggio, l'accesso nella sala dell'Ufficio e l'inizio delle operazioni si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli I, II, III e IV della presente pubblicazione (pagina 3 e seguenti).

##### § 48. — Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale a seguito del turno di ballottaggio.

La prima operazione dell'Ufficio consiste nel constatare che in tutte le sezioni del collegio siano state compiute le operazioni di scrutinio e che i relativi verbali, con i prescritti allegati siano pervenuti all'Ufficio elettorale circoscrizionale.

Effettuata tale verifica, l'Ufficio procede a sommare i voti validi, compresi quelli contestati ed assegnati, ottenuti da ciascun candidato alla carica di presidente della provincia ammesso al ballottaggio. I relativi dati, desunti dai verbali delle singole sezioni del collegio, vengono riportati senza alcuna

modificazione, nel prospetto modello n. 290/1-*bis*-AR che fa parte integrante del verbale.

Eventuali incidenti che si dovessero verificare nel corso delle operazioni e sulle relative decisioni adottate dall'Ufficio, viene presa nota nel verbale.

**§ 49. — Compilazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative al turno di ballottaggio.**

Di tutte le operazioni viene redatto, in duplice copia, apposito verbale (modello n. 289-*bis*/AR) che viene letto e firmato in ciascun foglio dal presidente e da ciascun componente dell'Ufficio.

Delle due copie, una viene subito rimessa in un unico plico sigillato con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale. L'altro esemplare del verbale viene, invece, depositato nella cancelleria del tribunale sede dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.



## CAPITOLO XVII

**OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO****§ 50. — Premessa.**

Per il turno di ballottaggio, la composizione dell'Ufficio elettorale centrale, l'intervento di rappresentanti dei gruppi dei candidati di consigliere provinciale, l'accesso nella sala dell'Ufficio e l'inizio delle operazioni si intendono qui integralmente richiamate le istruzioni contenute nei capitoli VIII, IX, X e XI della presente pubblicazione (pagina 13 e seguenti).

**§ 51. — Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale a seguito del turno di ballottaggio.**

Compito dell'Ufficio elettorale centrale è quello di procedere alla proclamazione dell'elezione alla carica di presidente della provincia del candidato che ha riportato il maggior numero di voti in sede di ballottaggio, alle operazioni di riparto dei seggi tra i gruppi o le coalizioni di gruppi collegati sulla base dei voti riportati nel primo turno ed alla conseguente proclamazione di elezione alla carica di consigliere provinciale dei candidati compresi nei gruppi.

Come già detto in precedenza e come è stato certificato nel verbale [modello n. 296-AR], le operazioni di riparto dei seggi sono, in ogni caso, effettuate, a norma dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 267 e dell'art. 8 del d.P.R. n. 132, dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia avvenuta in sede di primo ovvero in secondo turno.

**§ 52. — Riepilogo dei voti.**

La prima operazione che l'Ufficio elettorale centrale deve effettuare è il riepilogo dei voti riportati, in tutti i singoli collegi della provincia, dai due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno partecipato alla votazione di ballottaggio.

A tal fine, l'Ufficio riporta negli appositi prospetti del modello n. 296-*bis*/AR i voti validi, compresi quelli contestati ed assegnati, attribuiti ai due candidati alla carica di presidente della provincia, come risultano dai verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali.

Anche in questa sede, i dati da registrare sono quelli risultanti dai verbali senza che vi si possa apportare alcuna modificazione.

### § 53. — Proclamazione alla carica di presidente della provincia.

Effettuate le operazioni indicate nel paragrafo precedente, il presidente dell'Ufficio proclama eletto alla carica di presidente della provincia il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi, salve le definitive decisioni del consiglio provinciale a' termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 267.

Se i due candidati che hanno partecipato al ballottaggio abbiano conseguito lo stesso numero di voti validi, viene proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato, nel secondo turno, con il gruppo o con la coalizione di gruppi che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva (art. 74, comma 11, del decreto legislativo n. 267). I relativi dati vengono desunti dall'estratto del verbale dell'Ufficio compilato in occasione del primo turno di votazione [modello n. 296/III-AR], verbale che è stato consegnato al presidente unitamente all'altro materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio.

In caso di parità anche della cifra elettorale, è proclamato eletto alla carica di presidente della provincia il candidato più anziano di età (art. 74, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 267).

### § 54. — Determinazione del numero dei seggi di consigliere provinciale spettante a ciascun gruppo o coalizione di gruppi di candidati.

Dopo aver proceduto alla proclamazione dell'elezione alla carica di presidente della provincia, l'Ufficio passa a determinare il numero dei seggi di consigliere spettante a ciascun gruppo o coalizione di gruppi di candidati (art. 75, comma 6, del decreto legislativo n. 267).

A tal fine il presidente dell'Ufficio determina innanzi tutto la cifra elettorale complessiva dei gruppi collegati, nel secondo turno, ai candidati alla carica di presidente della provincia ammessi al ballottaggio, sommando le relative cifre elettorali conseguite da ciascuno di essi in occasione del primo turno di votazione, quali risultano dall'estratto del verbale modello n. 296/III-AR.

Successivamente, il presidente provvede a ripartire il numero dei seggi di consigliere provinciale assegnato alla provincia tra gli anzidetti gruppi o coalizioni di gruppi collegati ai candidati ammessi al ballottaggio nonché tra gli altri gruppi o coalizioni di gruppi non collegati a nessuno dei candidati ammessi al secondo turno, purché, nel primo turno di votazione, abbiano raggiunto il 3 per cento dei voti validi o abbiano fatto parte di una coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia, desumendo le rispettive cifre elettorali dall'estratto del verbale (modello n. 296/III-AR).

Per l'effettuazione di detto riparto, si applica il metodo d'Hondt, le cui operazioni sono state già più volte illustrate e si intendono in questa sede integralmente richiamate.

I risultati delle relative operazioni vengono registrati sull'apposito prospetto modello n. 296/1-bis-AR, che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio.

**§ 55. — Accertamento dei *quorum* di cui all'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi.**

Determinati i seggi fra i gruppi o le coalizioni di gruppi, il presidente dell'Ufficio dovrà prima di tutto accertare se il gruppo o le coalizioni di gruppi, collegate nel secondo turno con il candidato proclamato eletto presidente della provincia, abbia riportato almeno il 60% dei seggi attribuiti al consiglio provinciale (art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 267).

Al riguardo, possono presentarsi le seguenti ipotesi:

**A)** *L'accertamento dà esito positivo:* i seggi restano assegnati ai gruppi o alle coalizioni di gruppi collegati nel numero determinato a seguito delle operazioni indicate al paragrafo precedente.

**B)** *Il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia NON ha raggiunto, a seguito delle operazioni illustrate nel precedente paragrafo, il 60% dei seggi assegnati alla provincia:* il presidente dell'Ufficio assegna, ai sensi dell'art. 75, comma 8, del decreto legislativo n. 267, al gruppo o alla coalizione di gruppi a detto candidato collegati il 60% dei seggi del consiglio.

Si tenga presente che, nell'ambito di ciascuna coalizione di gruppi collegati, i seggi ad essa spettanti sono ripartiti tra i singoli gruppi che compongono la coalizione medesima a norma dell'art. 75, comma 6, del decreto legislativo n. 267, e cioè con il metodo d'Hondt.

A norma dell'art. 75, comma 10, del decreto legislativo n. 267, deve essere in primo luogo proclamato eletto consigliere provinciale il candidato alla carica di presidente della provincia non risultato eletto, collegato a ciascun gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio e che, in caso di collegamento di più gruppi al medesimo candidato alla carica di presidente della provincia risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuiti alla coalizione di gruppi.

Al riguardo, si rammenta, che il Consiglio di Stato — sia pure con riferimento alle elezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ma con argomentazioni che ben si attagliano anche alle consultazioni provinciali, attesa l'identità della formulazione della norma — ha, con varie decisioni (n. 762/1995, n. 726/1996 e n. 1170/1996), avuto modo di affermare che la citata disposizione va interpretata nel senso che «la norma fa riferimento alle candidature alla carica di sindaco e ai rispettivi collegamenti secondo lo schieramento del primo turno elettorale, al quale, quindi, all'esclusivo fine di procedere a detta proclamazione, dopo il turno di ballottaggio e l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista o gruppo di liste, occorre necessariamente far riferimento».

Pertanto il presidente dell'Ufficio, per dare concreta attuazione al disposto normativo, procederà alla detrazione dei seggi — spettante ai candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti — esclusivamente nei confronti dei gruppi collegati al primo turno con tali candidati.

A tal fine, provvederà a detrarre l'ultimo dei quozienti utili per l'assegnazione dei seggi dalla graduatoria decrescente dei quozienti elettorali appartenenti ai gruppi collegati, al primo turno, a ciascuno dei candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti a detta carica.

Ovviamente, per la coalizione di gruppi che non ha partecipato al ballottaggio, il seggio da assegnare al candidato presidente della provincia verrà previamente detratto dal numero dei seggi complessivamente attribuiti alla coalizione stessa e, quindi, si procederà a ripartire i restanti seggi tra i singoli gruppi secondo le modalità già illustrate.

Al riguardo, si reputa opportuno richiamare l'attenzione sull'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in ordine alla *detrazione del seggio* da assegnare al *candidato NON ammesso al ballottaggio* nel caso in cui il medesimo sia collegato con una coalizione di gruppi, uno dei quali sia entrato a far parte, *in sede di ballottaggio*, della coalizione che sosteneva il candidato poi risultato vincitore.

In ordine alla questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la *destrazione del seggio* da attribuire al *candidato NON ammesso al ballottaggio* vada effettuata *senza intaccare il premio di maggioranza*, cioè nell'ambito del 40% dei seggi residui che spettano alla coalizione di gruppi ai quali il candidato era collegato al primo turno (decisione n. 632/1999). Dello stesso tenore appaiono le decisioni n. 1442/1999 e n. 486/2001.

Le risultanze delle operazioni sono riportate nell'apposito prospetto modello n. 296/I-bis-AR, che fa parte integrante del verbale dell'Ufficio.

#### § 56. — Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale.

Al termine delle operazioni sopra illustrate, il presidente dell'Ufficio procede alla proclamazione degli eletti secondo le modalità di cui ai paragrafi 42 e 43 (pagina 26), tenendo presente la graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale di ciascun gruppo risultante dai prospetti contenuti nell'estratto del verbale dell'Ufficio elettorale centrale [modello n. 296/III-AR].

#### § 57. — Compilazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale relative al turno di ballottaggio.

Per la compilazione e la spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale per il turno di ballottaggio [modello n. 296-bis/AR] si richiamano i paragrafi 45 e 46 (pagina 28).



DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
CONCERNENTI LE OPERAZIONI  
DELL'UFFICIO ELETTORALE  
CIRCOSCRIZIONALE  
E DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE





LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

**Norme per la elezione dei consigli provinciali.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1951)*

*(Omissis)*

**Art. 12.**

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

**Art. 13.**

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati — dei quali uno presiede — nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

*(Omissis)*

**Art. 20.**

I presidenti degli uffici elettorali di sezione curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

Nei Comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltrò.

Per le sezioni dei Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del primo comma.

Art. 21 (1).

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

- 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

*(Omissis)*

Art. 24.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale centrale viene redatto, in triplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che ne rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti dagli uffici elettorali circoscrizionali, è inviato alla Prefettura ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

*(Omissis)*

---

(1) — I commi secondo, terzo e quarto sono stati soppressi dall'art. 8 della legge 10 settembre 1960, n. 962.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960,  
n. 570.

**Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli  
organi delle amministrazioni comunali.**

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23 giugno 1960)*

*(Omissis)*

**Art. 54.**

*(Testo unico 5 aprile 1951, n.203, art. 46)*

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

*(Omissis)*

## Art. 69.

(Testo unico 5 aprile 1951, n.203, art. 60, e Legge 23marzo 1956, n. 136, art. 39)

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D (1) o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli articoli 47 e 48;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

## Art. 70.

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 61)

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

---

(1) — I modelli delle schede di votazione per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono ora previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali*), nonché dalle tabelle C ed E (per il primo turno di votazione) e dalle tabelle D ed F (per l'eventuale turno di ballottaggio) allegate al medesimo decreto.

## Art. 71. (1) (2)

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 62)

1. L'Ufficio centrale è presieduto dal presidente del tribunale o da altro magistrato delegato dal presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. Il presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

## Art. 72. (3)

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, artt. 63 e 64,  
e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 40)

Il presidente dell'Ufficio centrale, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, al più tardi la mattina del mercoledì, riunisce l'Ufficio e riassume i risultati delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

*(Omissis).*

---

(1) — L'art. 71 è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) — Le competenze dovute ai presidenti ed ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale — già fissate dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312, abrogata, a sua volta, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136 — sono ora determinate dall'art. 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

(3) — I commi terzo e quarto — relativi ai criteri di determinazione della cifra elettorale di una lista e della cifra individuale di ciascun candidato — sono stati abrogati dall'art. 273, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I commi quinto, sesto e settimo — relativi ai criteri di assegnazione dei seggi di consigliere comunale — sono stati abrogati dall'art. 34, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco ecc.*).

Attualmente, la materia è disciplinata dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dagli articoli 8 e 9 del regolamento di attuazione della legge n. 81 del 1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

## Art. 74.

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 66)

*(Omissis)* (1)

I rappresentanti di lista hanno, diritto di assistere alle operazioni dell'Ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'Ufficio.

L'Ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'Ufficio centrale.

*(Omissis)*

## Art. 96. (1)

(Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 66)

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazione eletto-

---

(1) — Il primo comma è stato abrogato dal secondo comma dell'art. 10 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

(2) — L'ammontare delle pene pecuniarie è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e dall'art. 113, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

rali o cagiona la nullità dell'elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (1).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi (2).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (1). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 (1).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065 (1).

*(Omissis)*

---

(1) — Importo così convertito in euro a norma dell'art. 51 (Conversione delle sanzioni pecunarie penali o amministrative) del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 [Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ecc.]

(2) — Il comma è stato aggiunto dall'art. 17, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

*(Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 227 del 28 settembre 2000)*

(Omissis)

PARTE I

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO III

ORGANI

Capo I

ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE  
E DELLA PROVINCIA

Art. 41.

*Adempimenti della prima seduta*

1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

2. *(Omissis)*.

*(Omissis)*

Art. 45.

*Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali  
comunali e circoscrizionali*

1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. *(Omissis)*.

*(Omissis)*



### Capo III

#### SISTEMA ELETTORALE

*(Omissis)*

#### Art. 74.

##### *Elezione del presidente della provincia*

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di pre-

sidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione rosa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

#### Art. 75.

#### *Elezione del consiglio provinciale*

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi

spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato, alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

*(Omissis)*

# INDICE



PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE  
E LE SUE OPERAZIONI

TITOLO I

L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

CAPITOLO I

L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

§ 1. -	Composizione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	Pag.	5
§ 2. -	Costituzione dell'Ufficio elettorale circoscrizionale - Termini . . . . .	»	5
§ 3. -	Nomina di membri supplenti . . . . .	»	6
§ 4. -	Compiti dei membri dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	»	6
§ 5. -	Poteri del presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	»	6
§ 6. -	Poteri dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	»	6

CAPITOLO II

I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI  
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

§ 7. -	Designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati . . . . .	Pag.	7
§ 8. -	Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei gruppi dei candidati . . . . .	»	7
§ 9. -	Sanzioni penali per i rappresentanti dei gruppi dei candidati . . . . .	»	7

CAPITOLO III

LA SALA DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

§ 10. -	Sala dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	Pag.	8
§ 11. -	Accesso alla sala dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	»	8

## TITOLO II

### LE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

#### CAPITOLO IV

##### INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

§ 12.	- Inizio delle operazioni . . . . .	Pag.	9
§ 13.	- Operazioni di competenza dell'Ufficio elettorale circoscrizionale . . . . .	»	9
§ 14.	- Ricezione dei verbali delle operazioni degli Uffici elettorali di sezione . . . . .	»	10

#### CAPITOLO V

##### COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO EVENTUALMENTE NON ULTIMATE DALLE SEZIONI

§ 15.	- Operazioni di spoglio . . . . .	Pag.	11
§ 16.	- Compilazione dei verbali di completamento delle operazioni non ultimate dalle sezioni . . . . .	»	11
§ 17.	- Formazione e spedizione dei plichi . . . . .	»	12

#### CAPITOLO VI

##### OPERAZIONI PER L'ACCERTAMENTO DEI VOTI RIPORTATI DAI SINGOLI CANDIDATI

§ 18.	- Riepilogo dei voti . . . . .	Pag.	13
§ 19.	- Attestazione del risultato a verbale . . . . .	»	13

#### CAPITOLO VII

##### VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE

§ 20.	- Compilazione del verbale . . . . .	Pag.	14
§ 21.	- Spedizione del verbale . . . . .	»	14



PARTE SECONDA

L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE E LE SUE OPERAZIONI

TITOLO I

L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

CAPITOLO VIII

L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

§ 22. - Costituzione dell'Ufficio elettorale centrale - Termini . . . . .	Pag.	15
§ 23. - Composizione dell'Ufficio elettorale centrale . . . . .	»	15
§ 24. - Nomina dei componenti supplenti . . . . .	»	16
§ 25. - Compiti dei membri dell'Ufficio elettorale centrale . . . . .	»	16
§ 26. - Poteri del presidente dell'Ufficio elettorale centrale . . . . .	»	16
§ 27. - Poteri dell'Ufficio elettorale centrale . . . . .	»	17

CAPITOLO IX

I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DEI CANDIDATI  
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

§ 28. - Designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati . . . . .	Pag.	18
§ 29. - Facoltà riconosciute dalla legge ai rappresentanti dei gruppi dei candidati . . . . .	»	18
§ 30. - Sanzioni penali per i rappresentanti dei gruppi dei candidati . . . . .	»	18

CAPITOLO X

LA SALA DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

§ 31. - Sala dell'Ufficio elettorale centrale . . . . .	Pag.	19
§ 32. - Accesso alla sala dell'Ufficio elettorale centrale . . . . .	»	19

TITOLO II

OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

CAPITOLO XI

INIZIO DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE  
E DETERMINAZIONE DEI VOTI VALIDI RIPORTATI DA CIASCUN CANDIDATO  
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

§ 33.	- Inizio delle operazioni . . . . .	Pag. 20
§ 34.	- Determinazione dei voti validi riportati dai candidati alla carica di presidente della provincia . . . . .	» 20
§ 35.	- Proclamazione alla carica di presidente della provincia . . . . .	» 20
§ 36.	- Mancato raggiungimento della maggioranza assoluta - Ammissione al ballottaggio . . . . .	» 21

## CAPITOLO XII

### DETERMINAZIONE DELLA CIFRA ELETTORALE DEI SINGOLI GRUPPI DEI CANDIDATI

§ 37.	- Determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo . . . . .	Pag. 22
§ 38.	- Determinazione della cifra elettorale di gruppo o di coalizione di gruppi . . . . .	» 22
§ 39.	- Determinazione della cifra individuale e formazione della graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale in seno a ciascun gruppo . . . . .	» 23

## CAPITOLO XIII

### OPERAZIONI DI RIPARTO DEI SEGGI

#### SPETTANTI A CIASCUN GRUPPO O A CIASCUNA COALIZIONE DI GRUPPI

§ 40.	- Determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo o a ciascuna coalizione di gruppi . . . . .	Pag. 24
§ 41.	- Accertamento dei <i>quorum</i> richiesti dall'art. 75, commi 7 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 . . . . .	» 25
	A) Caso in cui il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della provincia abbia ottenuto almeno il 60% dei seggi assegnati alla provincia . . . . .	» 25
	B) Caso in cui il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della provincia NON abbia conseguito almeno il 60% dei seggi assegnati alla provincia . . . . .	» 26

## CAPITOLO XIV

### PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

§ 42.	- Dichiarazione di eventuali motivi di ineleggibilità . . . . .	Pag. 28
§ 43.	- Proclamazione degli eletti . . . . .	» 28
§ 44.	- Eventuale compilazione dell'estratto del verbale . . . . .	» 29

## CAPITOLO XV

### VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

§ 45. - Compilazione del verbale .....	Pag.	30
§ 46. - Spedizione del verbale .....	»	30

## TITOLO TERZO

### TURNO DI BALLOTTAGGIO

#### CAPITOLO XVI

##### OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 47. - Premessa .....	Pag.	31
§ 48. - Operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale a seguito del turno di ballottaggio .....	»	31
§ 49. - Compilazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale relative al turno di ballottaggio .....	»	32

#### Capitolo XVII

##### OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE A SEGUITO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO

§ 50. - Premessa .....	Pag.	33
§ 51. - Operazioni dell'Ufficio elettorale centrale a seguito del ballottaggio .....	»	33
§ 52. - Riepilogo dei voti .....	»	33
§ 53. - Proclamazione alla carica di presidente della provincia .....	»	34
§ 54. - Determinazione del numero dei seggi di consigliere provinciale spettante a ciascun gruppo o a ciascuna coalizione di gruppi di candidati .....	»	34
§ 55. - Accertamento dei <i>quorum</i> di cui all'art. 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e riparto dei seggi .....	»	35
A) Caso in cui l'accertamento dà esito positivo .....	»	35
B) Caso in cui il gruppo o la coalizione di gruppi collegati al can- didato proclamato eletto presidente della provincia NON ha raggiunto il 60% dei seggi assegnati alla provincia .....	»	35

- § 56. - Proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale . . . Pag. 37
- § 57. - Compilazione e spedizione del verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale centrale relative al turno di ballottaggio . . . . . » 37

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
 CONCERNENTI LE OPERAZIONI  
 DELL'UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE  
 E DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE

LEGGE 8 marzo 1951, n. 122.

Norme per la elezione dei consigli provinciali (stralcio) . . . . . Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570.

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali (stralcio) . . . . . » 43

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (stralcio) . . » 48











ISTITUTO POLIGRAFICO  
E ZECCA DELLO STATO S.p.A.  
ROMA, 2010